



G.30522

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 53/24**

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30522 del registro di Segreteria, ed in relazione

all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata,

con comparsa depositata agli atti del giudizio, dal Signor

CONFORTI Francesco, nato a San Lucido (CS) il 30.04.1967 (C.F.

CNFFNC67D30H971W), residente a Milano in Via Cardinale Tosi n. 7,

rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Policastro del Foro di Milano

(giuseppe.policastro@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano,

Via Correggio n. 9, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

18.7.2023.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c.,

presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata agli atti

del giudizio.

Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130,

	comma 1, c.g.c..	
	Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 20.3.2024, il Pubblico Ministero	
	in persona del dott. Francesco Foggia e l’Avv. Giuseppe Policastro per il	
	convenuto CONFORTI Francesco. Data per letta la relazione di causa per	
	ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 18.7.2023, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il Sig. CONFORTI Francesco, militare infermiere	
	dell’Esercito Italiano in servizio a tempo pieno e indeterminato presso	
	l’Ospedale Militare di Milano nel contesto temporale 2012 – 2020, per	
	sentirlo condannare – con originaria imputazione a titolo di dolo - al	
	risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro	
	71.954,25, asseritamente cagionato all’amministrazione militare di	
	appartenenza in conseguenza dell’intervenuto svolgimento di attività	
	professionale esterna in assenza di autorizzazione.	
	L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito dell’acquisizione, in data 7.6.2022, dell’annotazione della Guardia di	
	Finanza – 1^ N.O.M. di Milano in ordine all’intervenuto accertamento degli	
	illeciti asseritamente commessi dal convenuto e ha proceduto alla	
	ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla	
	base delle risultanze dell’attività investigativa svolta dall’organo di polizia	
	giudiziaria.	
	La Procura Regionale ha contestato al convenuto di aver affiancato	
	all’attività istituzionale di 1° Lgt. infermiere dell’Esercito Italiano, in	
	servizio presso l’Ospedale Militare di Milano, una reiterata serie di attività	
	2	

	esterne libero professionali di infermiere strumentista presso numerose	
	cliniche private (periodo temporale 2012 – 2020), ricevendo il compenso in	
	contanti, dietro presentazione di ricevuta per prestazione occasionale. Tali	
	attività <i>extra moenia</i> sarebbero state espletate in assenza di autorizzazione	
	datoriale ed avrebbero determinato la percezione della complessiva somma	
	di euro 71.954,25, da qualificare danno erariale ex art.53, comma 7 e 7-bis,	
	D.Lgs. n.165/2001 in conseguenza dell'accertato suo mancato riversamento	
	in favore dell'amministrazione militare di appartenenza del convenuto.	
	La Procura Regionale ha dato conto di aver fatto precedere il	
	deposito dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire	
	deduzioni e dopo aver analizzato le deduzioni difensive presentate dal Sig.	
	CONFORTI nella fase preprocessuale, ha concluso domandando la sua	
	condanna, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento, in favore del	
	Ministero della Difesa, della somma di euro 71.954,25, oltre rivalutazione	
	monetaria e interessi legali.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	23.8.2023, il giudizio veniva fissato per l'udienza dibattimentale del	
	24.1.2024.	
	Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 28.12.2023,	
	si è costituito in giudizio il Sig. CONFORTI Francesco, rappresentato e	
	difeso dall'Avv. Giuseppe Policastro.	
	Il convenuto ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le	
	contestazioni avanzate dall'organo requirente nei propri confronti e dopo	
	aver eccepito l'infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla	
	Procura Regionale ed aver rimarcato la correttezza della propria condotta,	
	3	

	ha formulato tuttavia istanza di definizione abbreviata del giudizio di	
	responsabilità (art. 130 c.g.c.) con il pagamento della somma di euro	
	28.781,70, pari al 40% dell'intera somma oggetto di richiesta di	
	riversamento ex art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria	
	depositata agli atti del giudizio in data 22.12.2023, ha espresso parere	
	favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al	
	<i>quantum</i> proposto.	
	La Procura Regionale ha evidenziato in particolare che le poste	
	dannose in contestazione in questa sede nei confronti del Sig. CONFORTI	
	non ridonderebbero in doloso arricchimento del danneggiante, con	
	conseguente ammissibilità dell'accesso al rito abbreviato, atteso che, alla	
	luce delle deduzioni del convenuto espresse nell'istanza di rito abbreviato,	
	apparirebbe ravvisabile un arricchimento connotato non già da dolo, bensì da	
	colpa grave del medesimo. Tale conclusione, riscontrabile dai documenti	
	acquisiti al fascicolo di giudizio, risulterebbe valorizzata da plurimi elementi	
	di valutazione, in particolare l'occasionalità degli incarichi extraistituzionali	
	svolti (circa 20 in nove anni) e l'ambiguità degli ordini e delle disposizioni	
	forniti dai superiori gerarchici al personale militare infermiere in merito alla	
	possibilità di svolgere incarichi extraistituzionali presso cliniche private, in	
	modo da conservare la manualità tecnica.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale	
	dell'11.1.2024, il giudizio relativo all'istanza di definizione del	
	procedimento con rito abbreviato veniva chiamato per la camera di consiglio	
	del 24.1.2024, a seguito della quale, con Decreto n.2/2024, depositato in	
	4	

	segreteria in data 6.2.2024, l'istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta.	
	Con il menzionato Decreto n.2/2024, la Sezione ha osservato, in primo luogo, che l'originaria contestazione erariale formalizzata dall'organo requirente con l'atto di citazione ed in ragione della quale veniva ipotizzata una condotta dolosa del convenuto, risulta emendata in sede di parere sulla richiesta di ammissione al rito alternativo. La Procura Regionale ha infatti dato rilievo alle deduzioni difensive svolte dal convenuto nell'istanza di rito abbreviato e ha ritenuto di dover derubricare la contestazione dell'elemento soggettivo da doloso a gravemente colposo. Con conseguente ritenuta ammissibilità del rito alternativo pur in presenza di un arricchimento del convenuto (art. 130, comma 4, c.g.c.).	
	Sulla base delle evidenze contenute nel fascicolo processuale - in particolare le argomentazioni difensive sviluppate dalla difesa del Sig. CONFORTI all'atto della costituzione in giudizio, secondo le quali ogni violazione oggetto di contestazione avrebbe assunto rilevanza sostanzialmente occasionale, non sarebbe stata espletata in una situazione di conflitto di interessi e si sarebbe collocata temporalmente in un contesto nel quale emergeva un interesse sostanziale dell'amministrazione militare all'espletamento di attività <i>extra moenia</i> per l'arricchimento professionale dei militari – il Collegio ha reputato, sulla base di una sommaria deliberazione, propria del rito, ed impregiudicate le future valutazioni di merito in caso di mancata definizione della procedura, che l'arricchimento del convenuto CONFORTI, direttamente correlato all'indebito svolgimento dell'attività professionale esterna, sia imputabile a titolo di colpa grave e non già di dolo.	
	5	

	Con conseguente ammissione del rito alternativo.	
	La Sezione ha quindi disposto l'ammissione del Sig. CONFORTI	
	Francesco a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta	
	giorni, della somma di euro 28.781,70, pari al 40% del danno erariale	
	contestato nell'atto di citazione.	
	Il giudizio è stato rinviato ex art.130, comma 7, c.g.c., all'odierna	
	camera di consiglio, nella quale il Pubblico Ministero ha concordato in	
	merito all'intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale	
	ed ha domandato la definizione del procedimento.	
	La difesa del convenuto ha parimenti concluso domandando la	
	definizione del giudizio.	
	DIRITTO	
	L'art.130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>“In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione”</i> .	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>“Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	6	

	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera</i>	
	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e</i>	
	<i>regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che <i>“il collegio definisce il giudizio con</i>	
	<i>sentenza provvedendo sulle spese”.</i> Il comma 9 definisce espressamente	
	<i>“non impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.2/2024, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la contabile	
	del versamento effettuato dal convenuto in data 1.3.2024 per la somma	
	prevista di euro 28.781.70 e la successiva nota di ricezione e lavorazione	
	contabile da parte del Centro Nazionale Amministrativo Esercito in data	
	14.3.2024.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti del Sig. CONFORTI Francesco, ai sensi dell'art.130, comma 8,	
	c.g.c..	
	Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a	
	carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza “virtuale”, in	
	quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la	
	responsabilità per l'illecito ascritto.	
	P.Q.M.	
	7	

[illegible]